Teramo 14 ottobre 2023 Prof.ssa P. Farina

Vendita diretta, impugnazione atti PD





Sistemazione delle norme

LA «VENDITA DIRETTA»

- art. 568 bis c.p.c.: «vendita diretta»
- art. 569 bis c.p.c.: «modalità della vendita diretta»
- art. 591 bis, commi 12 e 13 c.p.c.: attività del professionista delegato in caso di vendita diretta

Introdotti dalla riforma 2023

(non più vendita privata: rispetto ai criteri contenuti nella delega innova moltissimo e non solo l'attributo)



...segue

- Il legislatore ha affiancato, nella espr. immobiliare, alla vendita senza ed a quella con incanto (ormai di fatto abrogata) una nuova modalità di vendita forzata
- Il nuovo istituto presuppone la **collaborazione** con il debitore, interessato a farsi parte attiva nella ricerca di un **acquirente** "di fiducia".
- Lo scopo è quello di **evitare** lo svolgimento della **vendita forzata "senza incanto"** (artt. 571 ss. c.p.c.) ed il rischio che il bene venga venduto sottocosto e/o ad un soggetto "ostile"/estraneo (rispetto agli interessi dell'esecutato), contenendo i costi (spese delega/pubblicità) ed i tempi.
- Da un punto di vista procedimentale l'offerta del terzo offerente, selezionato dal debitore, è sottratta alla gara.
- Rimangono inalterati: **a**) l'assetto dell'art. 503 c.p.c. (*modi vendita forzata*); **b**) quello dell'art. 569 sull'udienza e sul provvedimento di autorizzazione a vendita



• Mancata modifica 503 + *favor debitoris* (*analogia con la conversione 495*) = carattere speciale del nuovo istituto ➤ OPERATIVITA' limitata all'espropriazione immobiliare.

- Esulano dall'applicazione della vendita diretta tutte le fattispecie di vendita forzata non riconducibili agli artt. 568 *bis*, 569 *bis* c.p.c.:
- la vendita forzata mobiliare (artt. 530 ss. c.p.c.);
- la vendita delle quote societarie (art. 2471 c.c.);
- la vendita immobiliare in sede di esecuzione esattoriale;
- la vendita della nave e del carato (artt. 655 ss. cod. nav.);
- la vendita dei beni del debitore in sede **concorsuale** (*liquidazione giudiziale*/ *controllata* di cui al CCII).



Legittimazione (art. 568 bis)

- Legittimazione all'istanza è esclusiva del debitore, rispetto al quale rimane invariato il divieto di offrire
- È inammissibile l'istanza di v.d. se formulata da soggetti diversi dal debitore (salvo terzo datore, coniuge in comunione = stessi principi della conversione);
- Per terzi, amici, parenti ecc., invece, **nessuna limitazione** viene stabilita dal legislatore perché vengano individuati come offerenti "di fiducia" del debitore.
- Il debitore, con istanza depositata max 10 giorni prima dell'udienza (569), può chiedere al g.e. la vendita diretta dell'immobile pignorato (o di 1 degli immobili) per un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima; prezzo questo che non coincide necessariamente con quello base e rispetto al quale non opera l'offerta minima



Il prezzo base

- In questa fase, il prezzo base non è ancora stato determinato.
- Pertanto, ove il giudice opti per un prezzo base **maggiore di quello riportato in perizia**, la suddetta offerta è destinata a venire meno, ma il legislatore consente una **successiva integrazione**.
- La proposizione dell'offerta del terzo designato dal debitore non incide sul potere del giudice di verificare la correttezza della perizia e, di conseguenza, quello d'individuare un prezzo base diverso da quello stabilito in relazione di stima (comma 1 art. 569-bis c.p.c.)
- Laddove il g.e. opti per un prezzo più elevato rispetto a quello riportato nella perizia, concede un termine di dieci giorni per consentire all'offerente di integrare l'offerta e la cauzione (c. 2, art. 569-bis, c.p.c.).

L'istanza (in)ammissibile

- È ammissibile se:
- 1) v'è allegata un'offerta irrevocabile d'acquisto per 120 gg.;
- 2) è prestata, a garanzia della serietà dell'offerta, **cauzione** in misura pari almeno al decimo del prezzo proposto.
- L'istanza e l'offerta sono notificate (ex art. 569-bis, c. 2 c.p.c.), a cura dell'offerente (o del debitore) almeno 5 gg. prima dell'udienza ex art. 569 al procedente, ai creditori iscritti (intervenuti e non) e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.
- A pena di inammissibilità, l'istanza (analogia con 495), può proporsi **una sola volta** (ult. comma art. 568-*bis* c.p.c.).
- Tuttavia, ove l'offerta (e, conseguentemente, la cauzione) sia inferiore all'importo stabilito dal g.e., il giudice fissa un termine di dieci giorni per l'integrazione.
- Nulla si dice sul soggetto cui comunicare tale provvedimento (se adottato fuori udienza).
- Per me: il destinatario della comunicazione è, oltre al debitore istante, anche l'offerente di fiducia (perché ha assunto l'impegno dell'acquisto verso la procedura ed è onerato della suddetta integrazione e del reperimento della provvista).



SAPIENZA Gli effetti dell'inammissibilità

- Art. 569 bis, co. 3: Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il g.e., entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi ordinari (v. art. <u>569</u>, co. 3, c.p.c.)
- Nello stesso modo dispone quando dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 568 *bis* c.p.c.

(varie ipotesi: tardività dell'istanza; istanza formulata dal terzo e non dal debitore; istanza proposta dopo una primo tentativo di vendita diretta con esito negativo ecc.)



.. quelli dell'ammissibilità

- In seguito alla tempestiva integrazione dell'offerta e della cauzione, il giudice, nei successivi 5 gg., apre il subprocedimento per la vendita diretta; ciò al fine di aggiudicare direttamente il bene in capo all'offerente selezionato dal debitore.
- MA occorre considerare che: l'aggiudicazione in capo all'offerente selezionato dal debitore richiede sempre il **consenso (tacito) dei creditori**: a costoro è riconosciuto espressamente dall' art. 596-*bis*, c. 4 c.p.c., un potere di "opposizione" entro l'udienza *ex* art. 569 c.p.c.
- Il dissenso di un solo creditore restituisce al procedimento le regole della competitività. Così nella v.d. si innesta la **pubblicità** (490) e la **gara** (art. 573 c.p.c.); l'offerta acquisita con l'istanza di vendita diretta rimane ferma; tant'è che costituisce essa stessa il prezzo base per la futura gara.



Nessuna opposizione

- In mancanza di opposizione (o di opposizione tardiva), il giudice stabilisce le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro 90 giorni (o nel termine inferiore eventualmente indicato dall'offerente), a pena di decadenza.
- Versato il prezzo e verificato l'assolvimento degli obblighi sulla normativa antiriciclaggio, il giudice pronuncia il d.t. a favore dell'offerente prescelto dal debitore e chiude la fase di vendita in senso stretto.
- Se il prezzo non è depositato nel termine o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il g.e. con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini di cui all'art. 569, c.3, c.p.c.
- Art. 569 *bis*, ult. c.: Su **istanza dell'aggiudicatario**, il g.e. autorizza il trasferimento dell'immobile mediante **atto negoziale e ordina**, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, **la cancellazione** dei vincoli ex art. <u>586</u>. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al <u>cancelliere</u> o al p.d., che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura



L'opposizione ed il difetto della *competitività*

- non è un'opposizione in senso proprio, ma una mera contestazione (v. art. 483 cumulo mezzi espropriazione)
- Per me: l'opposizione rimane preclusa solo dall'effettivo svolgimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (v. intervento tempestivo dei chirografari Cass. 24.01.2012, n. 940)
- L'art. 569-bis, c. 5, c.p.c. non richiede particolari presupposti, né circoscrive l'oggetto della "opposizione" alla regolarità dell'istanza del debitore o dell'offerta. Il creditore si oppone alla esclusione dell'offerta del terzo dalla gara.
- In difetto del carattere c.d. *competitivo* del procedimento, **il pregiudizio nei confronti dei creditori è in re ipsa:** precludendo la gara si impedisce, sia pure in via potenziale, la migliore soddisfazione
- Possono "opporsi" i creditori titolati ed i creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
- Nulla si dice sugli **intervenuti senza titolo**. Per me: **costoro**, indipendentemente dalla circostanza che il relativo credito sia stato riconosciuto (art. 499, ultimo comma, c.p.c.), **sono privi del potere di veto** (a meno che iscritti *ex* art. 498 c.p.c.).



Gli effetti dell'opposizione (569 bis)

- In caso d'opposizione il g.e.:
- a) fissa termine max 45 gg. per pubblicità ex art. 490 c.p.c.;
- b) fissa altro termine **90 gg.** per ulteriori offerte (Prezzo base = offerta dell'amico del debitore= no offerta minima) + cauzione 1/10
- c) Convoca debitore, comproprietari, **tutti** i creditori (**anche non titolati**) per deliberazione sull'offerta e **eventuale gara** (pluralità offerte)
- d) dispone, che la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano effettuati telematicamente (art. 161-ter disp. att. c.p.c.)

Il g.e. adotta un provvedimento di contenuto analogo all'ordinanza ex 569 in cui si prevedono condizioni e tempi della vendita con il vincolo sulla base d'asta.

ATTENZIONE: TERMINI STRETTISSIMI (offerta terzo irrevocabile 120 gg.). Rischio che alla gara l'offerta del terzo sia stata revocata.



...segue

- L'opposizione del creditore riallinea il procedimento a quello della vendita s. incanto, con due differenze.
- Posto che l'importo offerto dal soggetto prescelto dal debitore determina il prezzo base per la futura gara va esclusa:
- a) un'aggiudicazione per un'offerta minima;
- b) il potere di chiedere **l'assegnazione del bene** (che presuppone ex artt. 572 s. c.p.c. che la migliore offerta non superi il al prezzo base).
- Potere di veto dei creditori + riferimento all'art. 586 c.p.c. ed all'effetto purgativo: confermano che la vendita diretta è funzionale alla soddisfazione dei creditori e che integra una vendita forzata regolata dagli artt. 2919 ss. c.c. e non da quelli tipici delle vendite negoziali (come, ad es., l'art. 1490 c.c., sui vizi della cosa venduta, l'art. 1497 c.c., sulle qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata).
- Sicché, anche in caso di aggiudicazione in capo al terzo "scelto" dal debitore, l'unico mezzo per dedurre l'*aliud pro alio* è lo strumento, interno al processo esecutivo, di cui all'art. 617 c.p.c. soggetto al termine di 20 giorni.



considerazioni finali

- Gli effetti dell'opposizione (o della mancata proposizione della stessa) sono limitati alla fase liquidatoria dell'espropriazione. Non hanno efficacia extraprocessuale e non superano nemmeno lo sbarramento di fase. Non incidono, quindi, in alcun modo sulle regole della distribuzione del ricavato
- Trattandosi di vendita forzata, il potere di veto dei creditori viene meno laddove l'offerta del terzo sia idonea a consentire il pagamento di tutte le passività + le spese (v. artt. 495 + 504 c.p.c.), sempre che risulti rispettosa di tutte le formalità imposte dal cpc
- Perché l'amico del debitore dovrebbe comprare il bene tramite vendita diretta e non con un'offerta (magari minima) ex art. 571?



Differenze con la vendita f. porta

- > l'esecutato trova un acquirente e raggiunge accordo coi creditori sul prezzo di compravendita e sulle somme dovute (dal terzo) a ciascuno
- > si fissa data per atto notarile di compravendita
- > il notaio inizia la lettura dell'atto
- > il terzo acquirente consegna al notaio, in deposito fiduciario, gli assegni circolari destinati ai creditori
- >i creditori depositano rinuncia agli atti esecutivi (eventualmente in comparizione spontanea, con
- immediato provvedimento di estinzione e cancellazione del pignoramento e rinuncia al reclamo ex art. 630 c.p.c.)
 - > il notaio completa l'atto (rilevando che il pignoramento riguarda procedura già estinta)
- **STACOLO?:** ritardata estinzione e intervento di terzi, ma...Cass. 27545/2017 e Cass. 5921/2023 escludono tale rischio (L'estinzione si verifica per effetto della sola rinuncia, avendo il relativo provvedimento del g.e. natura meramente dichiarativa; con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori).
- • PRO: costi minimi, tempi celeri, acquirente sicuro, esdebitazione
 - **CONTRO:** è una vendita "privata": non ripara da revocatorie e prelazioni
- SPAZI APPLICATIVI DELLA VENDITA DIRETTA: quota indivisa (art. 600 c.p.c.)



Il professionista è ausiliario: i relativi atti sono inopponibili *ex* art. 617 c.p.c.

il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. è l'unico mezzo per impugnare gli atti del Pd.

Va esclusa l'ammissibilità dell'opp. *ex* art. 617 c.p.c. direttamente contro gli atti del PD (Cass. 26.062006, n. 14707; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1335), che presuppone sempre un provvedimento e, dunque, una determinazione imputabile al g.e.

NO funzione 617 per tutto il segmento della delega/ sterilizzazione dei vizi degli atti non opposti per tutta le operazioni di delega



a) Atti del professionista reclamabili con ricorso al g.e.;

Ante 01.3.2023 (post 2015) Controllo ex *591* ter (mini-sistema tripartito)

b) **decreti del g.e.,** per risolvere le difficoltà sorte nello svolgimento delle operazioni delegate al professionista, possono essere reclamati con ricorso allo stesso g.e. il quale provvede con ordinanza;

c) **ordinanze emesse dal g.e.** <u>in esito ai ricorsi sub a) e b</u>), reclamabili ai sensi dell'art. 669 *terdecies* (*reclamo cautelare*)al tribunale in composizione collegiale .

Ante riforma del 2015, l'ordinanza decisoria con cui il g.e. definiva il reclamo era impugnabile con l'opposizione agli atti. Art. 591-ter c.p.c., nel suo ultimo periodo, stabiliva che «restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617». A tale conclusione si sarebbe pervenuti anche in difetto di qualsiasi previsione espressa, stante la funzione di rimedio di chiusura e residuale dell'art. 617 c.p.c.

Funzione di controllo e sterilizzazione nullità: 591 ter versus 617 c.p.c. (Ante riforma del 2015 e scarsa operatività)

- La mancanza di un termine cui ancorare la reazione della parte ha sempre minato la concreta applicazione dell'art. 591 ter.
- → ove i vizi della vendita delegata e dell'aggiudicazione non fossero stati oggetto di reclamo, si sarebbero propagati al decreto di trasferimento, consentendone l'impugnabilità ex art. 617 c.p.c. per nullità derivata.
- Pertanto pur in mancanza di reclamo, il D.T. sarebbe stato comunque opponibile *ex* art. 617 c.p.c. per vizi dell'aggiudicazione trattandosi del primo provv. del g.e., successivo.
- La vendita forzata delegata ha dunque sempre avuto una minore stabilità – da un punto di vista processuale – della vendita attuata dal g.e.



Art. 591 ter (Post riforma 2015)

- L'ordinanza del g.e. è inopponibile ma reclamabile al collegio *ex art. 669 (13)* c.p.c.+ ancora manca la previsione del termine cui ancorare la reazione della parte. <u>Lacuna questa che continua a minare la piena operatività del rimedio a cui si aggiunge</u>:
- Cass. 9.5.2019, n. 12239 ➤ 1) gli atti del p.d. sono reclamabili dinanzi al g.e. ex art. 591-ter;
 - 2) i provvedimenti con cui il g.e. fornisce istruzioni al p.d. decide sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente **ordinatorio** e non vincolano il g.e. nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
 - 3) il **reclamo al collegio** avverso i provvedimenti resi dal g.e. nelle due ipotesi precedenti è definito da un'**ordinanza priva di natura decisoria**, come tale insuscettibile di passare in giudicato;
 - 4) **eventuali nullità** verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista e **non rilevate** nel procedimento di reclamo *ex* art. 591-*ter*, potranno essere fatte valere impugnando *ex* art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione (ovvero il d.t.).

Non convince ... Perché??







- La soluzione della Cassazione ha contribuito a scardinare ulteriormente il sistema di sterilizzazione dei vizi (analogo all'art. 617) anche in caso di reclamo 591 ter (e quindi non solo in caso di mancato reclamo)
- crea un doppio binario impugnatorio a seconda che la vendita sia o meno delegata.
- Nella procedura senza delega, contro gli atti esecutivi opera la sterilizzazione dei vizi di cui al 617 c.p.c. definita da sentenza ricorribile per cassazione; onde evitare una disparità di trattamento sarebbe stato ragionevole riconoscere che anche avverso la decisione sul reclamo ex artt. 591-ter e 669 terdecies potesse esperirsi il ricorso per cassazione.
- Asistematica una interpretazione che consente il ricorso in cass. contro i soli provvedimenti opponibili ex art. 617, escludendolo per gli stessi provvedimenti fondati, in forza di delega del giudice, sugli atti del p.d.
 - → l'aggiudicazione ha gli stessi effetti sia se avviene davanti al g.e., sia al

Quali controlli su operato del custode??

- Come si censurano gli atti compiuti dal custode?
- Manca strumento analogo al 591 ter c.p.c.
- Nella logica del legislatore del 1942 il custode era nella maggior parte dei casi il debitore e la liberazione dell'immobile prima del dt non era concepibile.
- Il problema rileva perché alcune attività (v. ad es. la pubblicità) possono essere svolte in base al contenuto dell'ordinanza dal P.d., dal custode, da ausiliario terzo.
- Il diritto di visita deve essere evaso dal custode.
- Commistione tra funzioni del pd e quelle del custode determina ulteriore incongruenza che impone invece una distinzione nell'individuazione dei rimedi

L'atto del custode è oggetto di controllo del g.e. con istanza ex artt. 60 e 486 c.p.c. Il successivo provvedimento del g.e. è opponibile ex art. 617 c.p.c.

• Cass. 8150/2020: L'opposizione agli atti non può avere ad oggetto comportamenti illegittimi degli ausiliari, ossia dell'ufficiale giudiziario e del custode. Ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario (che, nella specie, aveva erroneamente dato preavviso, ad un soggetto diverso dal debitore identificato dal procedente, di un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare), è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c..(Cass. 5175/ 2018; Cass. 25317/ 2016; Cass. 19573 / 2015).

In sintesi

- su atti del custode (60+ 486) si può in seconda battuta andare () in Cassazione (si 617); su atti del p.d. (591 ter) le porte della Cassazione rimangono serrate (no 617; no 111 Cost. Per mancanza decisorietà/ definitività). Art. 591 ter post Cartabia elimina questa asimmetria e reintroduce l'assoggettabilità del provvedimento del g.e. che si pronuncia 591 ter all'opposizione formale.
- 591 ter su atti del custode?
- No! Lo esclude sia la diversità di funzioni che pure posssono coincidere nello stesso professionista; sia la formulazione dell'art. 591 ter che richiama espressamente il professionista delegato



- Funzione 591 ter = incongruente con l'istituto del reclamo, correlato a
 provvedimenti dal carattere cautelare (quali le sospensioni ex art. 512 o 624
 o 618 c.p.c., dove è infatti coerentemente ammesso), di cui è privo invece lo
 specifico provvedimento che risolve le questioni insorte durante la vendita
 delegata.
- L'ordinanza del g.e. che risolve l'impugnazione degli atti del professionista ha natura analoga a quella che la delega conferisce o che la modifica o perfino revoca : sicché era ed è logico ritenere che anche il successivo provvedimento fosse assoggettato allo stesso mezzo di impugnazione del primo, e cioè l'art. 617 c.p.c.
- Da un punto di vista pratico, in caso di <mark>illegittima esclusione di un'offerta o aggiudicazione fondata su un'offerta illegittima</mark>, dov'è il carattere cautelare?



The winner is... art. 617!!

- Nuovo 591 ter c.p.c.:
- *a*) restituisce all'istituto del ricorso *ex* art. 591 ter c.p.c. il **carattere impugnatorio** che la Corte, gli ha negato e sostituisce il riferimento all'art. 669 (13) con quello all'art. 617 c.p.c.
- *b*) consente di scongiurare i rischi determinati dalla revoca del decreto di trasferimento e dalla avvenuta realizzazione dell'effetto purgativo della vendita forzata (Cass., Sez. un., 14 dicembre 2020, n. 28387);
- c) non interferisce con il potere di controllo della vendita del g.e. che potrà fino alla pronuncia del DT revocare l'aggiudicazione per i vizi che superano lo sbarramento di fase (v. ad es. i vizi in materia di pubblicità, la vendita di un bene oggettivamente diverso da quello pignorato, ovvero di un bene danneggiato e reso inutilizzabile rispetto alla sua funzione dal debitore, o altre ipotesi di *aliud pro alio*)
- C2) Art. 586 prevede infatti che il g.e. dopo il versamento del saldo prezzo o firma il DT o revoca la vendita.



In sintesi

- Come i vizi degli atti del g.e. sono sanati dall'inutile decorso del termine ex art. 617 c.p.c., discorso identico va fatto per gli atti del p.d. che se viziati e non censurati ex art. 591 ter c.p.c. non potranno più nel nuovo regime riflettersi sul decreto di t., invalidandolo, né essere rilevati dal g.e. d'ufficio, né su istanza di parte al difuori dello schema e dei termini individuati dal legislatore.
- Restano invece sempre rilevabili, anche d'ufficio, quei vizi che superano lo sbarramento di fase (ad es. pubb.)
- Espressa qualifica di perentorietà dei 20 giorni per la proposizione del ricorso, allineando a tutti gli effetti il regime dell'art. 591 ter c.p.c. a quello proprio dell'art. 617 c.p.c. → evita incertezze sulla natura del termine come avvenuto in altre fattispecie
- Identica ed espressa disciplina anche per l'omologo rimedio regolato dall'art. 534 *bis* c.p.c. per la vendita forzata mobiliare
- OPERA SOLO PER LE NUOVE PROCEDURE. Norma di interpretazione autentica?? Sicuramente correttiva dell'interpretazione della Cassazione.



I tempi dell'effetto purgativo. Per le Ss.uu. e per il conservatore

- L'ordine impartito dal g.e. ex art. 586 c.p.c. (ovvero dal giudice delegato al fallimento ex artt. 107, 2° comma, ovvero 108, 2° comma, L. fall.) al conservatore di cancellare le formalità pregiudizievoli trova immediata attuazione, non essendo prevista la notifica del dt, né la soggezione degli effetti di tale provvedimento a condizione o termine Sez. un., 14 dicembre 2020, n. 28387, in *Giur.it.*, 2021, 6.
- Per un primo orientamento, a tutela dei creditori, il conservatore richiedeva, per la cancellazione, la definitività del dt. Una volta dichiarata, da un provvedimento che accoglie l'opposizione, la nullità del decreto, avrebbero difatti acquistato efficacia, in pregiudizio dei creditori, gli (eventuali) atti dispositivi compiuti dal debitore dopo la trascrizione del pignoramento o alla precedente iscrizione ipotecaria, ormai cancellati.
- L'art. 2878, n. 1, c.c., in forza del quale l'ipoteca si estingue con la cancellazione, non preclude una nuova iscrizione (resa necessaria dalla caducazione del decreto); tuttavia questa prende il grado, *ex* art. 2881 c.c., definito dal momento in cui viene operata.



L'orientamento disatteso dalle SSUU era di: Trib. Lucca, 14-20 luglio 2017, n. 3727; Trib. Taranto, 31 maggio-5 giugno 2019, n. 1356. Per la Procura generale (in https://www.procuracassazio ne.it/procurageneraleresources/resources/cms/doc uments/RG 27470-2014.pdf, la stessa posizione negli Uffici di Bari, Genova e Roma (p. 8 ss.)

- A supporto del rifiuto del conservatore era invocato l'art. 2884 c.c., per il quale la cancellazione dell'ipoteca è eseguita solo se ordinata con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.
- Analoga tutela era riconosciuta dalle corti di merito anche al creditore pignorante, estendo la quiescenza dell'ordine di cancellazione anche al pignoramento, vincolo rispetto al quale però l'art. 2884 c.c. non fornisce appiglio normativo alcuno



La scelta delle SsUu: (estinzione ipoteca e contradd.)

• Le SsUu fanno leva sulla **celere definizione dell'esecuzione, sull'appetibilità della vendita e sulla tutela dell'aggiudicatario** (Trib. Milano, 3 dicembre 2019, in *Ref.*, 2020, 154 ss.; Trib. Prato, 29 agosto 2018, in *www.ilcaso.it.*). L'immediata attuazione dell'effetto purgativo è presidiata dagli artt. 2929 c.c. e 187-bis disp. att. c.p.c

non è pertinente il richiamo all'art. 2884 c.c che richiede la definitività del provvedimento di cancellazione; la regola riguarda l'estinzione dell'ipoteca all'esito di un giudizio di cognizione che ha ad oggetto un credito presidiato da garanzia reale, nel contraddittorio delle parti, e non l'espropriazione; non fosse altro perché il credito dell'ipotecario è già (accertato e contenuto) nel titolo esecutivo che sorregge il pignoramento o l'intervento ex art. 499 c.p.c. Per queste ragioni la nozione di "cosa giudicata" richiamata dall'art. 2884 c.c. non può operare in sede esecutiva, né essere traslata sulla nozione equivalente di definitività del decreto di trasferimento

• La cancellazione ex art. 586 prescinde dal principio del contraddittorio, perché: o il soggetto che la subisce partecipa al giudizio (creditore pignorante o interventore) oppure ha già ricevuto l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. (creditore ipotecario, sequestrante), ed è, pertanto, consapevole dell'effetto del trasferimento coattivo



Il DT non richiede l'audizione delle parti

l'estinzione dell'ipoteca è funzionalmente determinata dalla conclusione della vendita; non occorre perciò l'audizione dell'interessato prima dell'ordine di purgazione, né sussistono elementi di sorta tali da imporre il rispetto del contraddittorio.

Da un punto di vista sistematico: il g.e., quando ordina la cancellazione, non accerta profili estranei all'espropriazione, né risolve conflitti tra titoli, ma chiude la fase di liquidazione in senso proprio e tanto basta ad estinguere le formalità.



Nessuna norma prevede che la cancelleria rilasci attestazioni sulla stabilità del d.t.

il decorso del termine per l'opposizione agli atti non è sempre individuabile in maniera certa: ed infatti, in mancanza di una norma che disponga la comunicazione del decreto di trasferimento esso decorre dal momento in cui l'opponente ne ha avuto conoscenza, comunque conseguita. Il lasso di tempo è ampio e incerto

la richiesta del conservatore di subordinare l'effetto purgativo ad un'attestazione di stabilità del decreto **non è prevista dalla legge**, né può istituirsi in forza dell'"estro interpretativo di una autorità amministrativa preposta a settori diversi dal processo" (sub par. 51 SSUU).

se il decreto trasferisce il bene e chiude la fase espropriativa, la liberazione dai vincoli deve consentire la conseguente e celere immissione del cespite nel traffico giuridico



Le deroghe all'effetto purgativo immediato sono tutte normativament e stabilite

in caso di **assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario**, *ex* art. 508 c.p.c. l'ipotecario conserva la propria garanzia, di grado anteriore rispetto a quella di altri eventuali creditori dell'aggiudicatario, con conseguente parziale rinuncia all'effetto purgativo della vendita

In forza del quinto comma dell'art. 41, t.u.b., l'aggiudicatario può, anche senza autorizzazione del giudice, subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore purché, entro quindici giorni dal decreto di cui all'art. 574 c.p.c. (o dalla data dell'aggiudicazione), corrisponda direttamente al creditore fondiario l'importo garantito da ipoteca ex art. 2855 c.c.



La tutela delle parti è esclusiva del g.e.

In tal senso v. il duplice sistema di controlli di cui agli artt. 617 e 591-*ter* c.p.c. (quest'ultimo operante nelle vendite delegate). Solo il giudice può sospendere *ex* art. 618 c.p.c. ovvero modificare o revocare i provvedimenti, *ex* art. 487 c.p.c.

Il conservatore ottempera l'ordine di cancellazione, anche in pendenza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., qualora i motivi di opposizione siano stati ritenuti dal g.e. infondati (e, quindi, l'istanza di sospensione rigettata).

È al giudice che il legislatore, in via esclusiva, affida la tutela dei creditori e del debitore; pertanto, il conservatore non può interferire con la valutazione già operata sui motivi di opposizione e, in generale, sulla stabilità della vendita.



E se il d.t. viene caducato per nullità della vendita? Iscrizione nuova ipoteca prende grado diverso dal precedente

- Rischio minimo per vendite eseguite dal g.e., dove il termine per dedurre (ex art. 617 c.p.c.) i vizi dell'aggiudicazione è solitamente scaduto alla data di emissione del d.t.. È la funzione svolta dal 617 che azzera il rischio di invalidazione del d.t.per effetto di nullità anteriori (salve sempre quelle direttamente riferibili al decreto stesso).
- Rischio più elevato nella vendita delegata, dove l'interpretazione dell'art. 591-ter c.p.c. fornita da Cass. 2019, n. 12238 cit., ha svilito la funzione svolta da tale strumento, configurando l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta nei confronti del d.t. come la sede naturale in cui denunciare le nullità dell'aggiudicazione
- Nuovo art. 591 ter riduce il rischio di caducazione del d.t. anche per vendite delegate: tutti i vizi non tempestivamente denunciati sono sanati.

Assegnazione

- L'istanza di assegnazione non presuppone più l'esito negativo di almeno due tentativi di vendita. Dal 2016 tale istanza può proporsi sin da subito e cioè: nel termine di 10 gg. anteriori alla data fissata per il primo esperimento di vendita (art. 588 c.p.c.)
- Nel tentativo di incentivare l'istanza di ass., l'art. 589 c.p.c. stabilisce che il creditore formulare un'offerta di a. per un importo non inferiore a quello di cui all'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Pertanto, se nella vendita successiva viene ridotto il prezzo base dell'immobile, la medesima riduzione si applica automaticamente anche all'istanza di assegnazione, salvo i limiti di cui all'art. 506 c.p.c.
- Art. 506: valore minimo dell'assegnazione è: non inferiore a: 1) spese d'esecuzione; 2) ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
- Tali previsioni presentano significative ricadute non solo sull'assegnazione ma, sia pure indirettamente, sulla chiusura dell'esecuzione per infruttuosità ex art. 164-bis disp. att. c.p.c
- Il termine di 10 gg. non ha natura non perentoria, ma ordinatoria, sicché il g.e. non può dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento anticipatorio che prefiguri tale estinzione quale conseguenza del decorso della decade dall'udienza infruttuosa di incanto (Cass. n. 8857 del 18/04/2011).



Istanza

- Nell'assegnazione il trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) dell'esecutato non si perfeziona a favore di soggetto estraneo alla procedura esecutiva, ma del creditore istante o di altro intervenuto, indipendentemente dal fatto che sia tardivo o tempestivo, chirografario o privilegiato (Cass. civ., sez. V, 29 luglio 2005, n. 16022).
- Di qui la conclusione che l'istanza di assegnazione può essere proposta da qualsiasi creditore, a condizione che sia munito di titolo esecutivo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 505, comma 1, c.p.c.
- Se ci sono **creditori intervenuti** l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, previo accordo tra tutti i creditori (art. 505 c. 2 c.p.c.).
- Anche il creditore **privo di titolo** può chiedere l'assegnazione, a condizione che ci sia l'accordo di tutti i creditori concorrenti, come lascia intendere il comma 2 della medesima disposizione.



Tipologie

- L'assegnazione è di tipo satisfattivo, misto o sostitutivo.
 Quella satisfattiva presuppone che il singolo bene rimanga assegnato in pagamento al creditore come datio in solutum, in luogo della distribuzione del ricavato, senza che corrisponda alla procedura alcun importo.
- L'ass. satisfattiva postula il consenso di tutti i creditori (anche non titolati) concorrenti, ex art. 629 c.p.c., vale a dire personalmente dalla parte ovvero a mezzo di mandatario speciale, oralmente in udienza,o con atti scritti notificati alle altre parti. Il consenso deve, inoltre, essere specifico e riguardare l'importo di assegnazione, la persona dell'assegnatario, le modalità ed i termini di pagamento, la misura del conguaglio, ecc...
- L'assegnazione è mista qualora il valore del bene ecceda l'importo necessario a soddisfare i crediti collocati con precedenza rispetto a quello dell'assegnatario. Ad evitare un ingiustificato arricchimento, questi è tenuto a versare un conguaglio, pari alla differenza tra il valore del bene ed il credito vantato, nelle forme dei depositi giudiziari ex art. 162 disp. att. c.p.c.

L'ass. sostitutiva della vendita, è così definita perché il creditore non consegue la proprietà del bene per soddisfare la propria pretesa, ma solo per aver corrisposto il prezzo alla procedura; tant'è che in questa particolare fattispecie di assegnazione non è richiesto il consenso degli altri creditori e l'unico beneficio dell'assegnatario può individuarsi nel mancato deposito della cauzione.



L'ordinanza

- Il g.e. dispone l'assegnazione con **ordinanza**, contenente le seguenti indicazioni (art. 507 c.p.c.): assegnatario; creditore pignorante; creditori intervenuti; debitore ed eventualmente terzo proprietario; bene assegnato; prezzo di assegnazione.
- Il creditore dichiarato assegnatario **a favore di un terzo** deve a sua volta dichiarare in cancelleria, entro 5 gg. dalla pronuncia in udienza dell'assegnazione o dalla sua comunicazione, il nome del terzo a favore del quale va trasferito l'immobile, **depositando** la dichiarazione del terzo di volerne profittare.
- In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione rimangono esclusivamente a carico del creditore (art. 590 bis c.p.c.).
- La disciplina è analoga a quella dell'agg. per persona da nom. (art. 583 c.p.c.); ciò sia in relazione all'onere dell'assegnatario/aggiudicatario; sia al termine perentorio ed alla tipologia di atti. La differenza fra le due fattispecie si riscontra dopo la designazione. Ed infatti, solo nell'aggiudicazione per persona da nom., dopo la designazione, il terzo acquisisce una propria autonomia sia ai fini del versamento del prezzo, sia degli oneri anche fiscali del trasferimento.



concorso tra offerta e istanza di assegnazione

- artt. 572 e 573 c.p.c. : l'assegnazione evita l'aggiudicazione per un valore pari alla c.d. offerta «minima» e garantisce il raggiungimento di un importo pari almeno al prezzo «base» (ai sensi dell'art. 589, 1° co., c.p.c.). La ratio legis e` chiaramente nel senso della migliore satisfattività dei creditori.
- il giudice assegna il bene al creditore se ed in quanto la migliore offerta risulti inferiore al prezzo base; in tal caso l'istanza di assegnazione è equiparata dal legislatore ad un'offerta piu` conveniente e pertanto tale istanza e` da preferirsi all'offerta minima
- il presupposto per l'accoglimento dell'assegnazione è costituito dalla proposizione di una o piu` offerte minime (o dal mancato deposito di offerte); pertanto il giudice (o il professionista), in difetto di tale presupposto, non può legittimamente assegnare il bene al creditore. La mancanza di discrezionalità sembra, dunque, assoluta, non configurando il dato normativo alcuna eccezione.
- nessun rilievo attribuisce, infatti, il legislatore alla circostanza che il valore di assegnazione superi di gran lunga o di pochi spiccioli la migliore offerta (se pari o superiore al prezzo base). Ne´, analogamente, potrebbe rilevare la circostanza che l'istanza integri un'ipotesi di assegnazione – vendita, satisfattiva ovvero mista



Il creditore assegnatario

- i) il creditore non puo` proporre modalita` e termini di pagamento per il versamento del conguaglio meno rigorosi di quelli imposti agli offerenti dall'ordinanza di vendita;
- iii) in difetto di una disciplina dell'inadempimento dell'assegnatario, sembra comunque operare l'art. 587 c.p.c. Pertanto, se dopo l'inadempimento si raggiunge un importo di aggiudicazione inferiore, il credito dell'assegnatario inadempiente va decurtato, in sede di distribuzione, della differenza tra il prezzo indicato nell'istanza di assegnazione e quello offerto dal successivo aggiudicatario. Laddove, invece, la collocazione dell'assegnatario gli impedisca di essere soddisfatto per la presenza di creditori di grado anteriore, il giudice pronuncia la condanna per la differenza.
- iii)'art. 573 c.p.c. è univoco nel ribadire la prevalenza dell'istanza di assegnazione solo in caso di concorso con un'offerta c.d. minima; e nell'escludere il creditore istante dalla gara, espressamente consentita ai soli "offerenti".
- Pertanto, il creditore che vuole partecipare alla gara e rilanciare deve formulare un'offerta nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinanza di vendita e dagli artt. 569 ss. c.p.c. Da un punto di vista formale il mancato deposito della cauzione nei termini stabiliti dal g.e. esclude un'integrale assimilazione dell'istanza di assegnazione ad una offerta in senso stretto.
- In definitiva: il legislatore ha riservato all'assegnazione e all'offerta discipline ed effetti differenti proprio a causa della diversa tutela e funzione riconosciuta dall'ordinamento al creditore ed al terzo (offerente).
- Segretezza istanza assegnazione? Per me si



Considerazioni sparse

- In tema di espropriazione forzata immobiliare, anche il creditore pignorante o intervenuto è legittimato a presentare l'offerta d'acquisto ex art. 571, comma 1, c.p.c., rappresentando l'istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c. una mera facoltà (Cass. n. 15912 del 18/05/2022).
- Nel fallimento non è applicabile l'istituto dell'assegnazione, ostandovi oltre il sistema di liquidazione delineato dalla legge fallimentare, la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della *par condicio creditorum*, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario (Cass. n. 5069 del 22/07/1983).
- Contra Trib Larino, 10/11/2016, Est. D'Alonzo: nel fallimento opera l'istituto dell'assegnazione ove sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la par condicio e che l'assegnazione risulti più conveniente rispetto all'alternativa della vendita.



- Come per la vendita forzata, l'effetto traslativo dell'assegnazione è subordinato alla pronuncia del decreto di trasferimento.
- Tuttavia, se l'assegnazione ha natura satisfattiva, l'ordinanza determina ex se il trasferimento del diritto, non essendo necessario il pagamento del prezzo, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di mobili o di immobili. Nelle altre ipotesi di assegnazione il giudice, prima di emanare il decreto di trasferimento, deve verificare l'esatto versamento del prezzo, sempre che l'assegnatario non abbia assunto il debito dell'esecutato.



Estinzione/Rinuncia

- Il processo esecutivo si può estinguere solo in casi tassativi.
- Il **creditore** procedente e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono rinunciare agli atti e, così, provocare l'estinzione del giudizio, a condizione che la rinuncia avvenga prima dell'aggiudicazione o della assegnazione dei beni pignorati (art. 629 c. 1 c.p.c.).
- Dopo l'aggiudicazione o la vendita dei beni pignorati la procedura si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti, incluso quelli privi di titolo esecutivo. La rinuncia tuttavia non ha effetto nei confronti dell'aggiudicatario o dell'assegnatario (art. 629 c. 2 c.p.c., art. 187 bis disp.att. c.p.c.; Cass. 30 novembre 2006 n. 25507).
- La rinuncia agli atti deve avvenire con **dichiarazione** verbale resa all'udienza o con atti sottoscritti. Essa non deve essere notificata e accettata. In caso di **mancata adesione** di qualche creditore (procedente o interveniente munito di titolo), il processo non si estingue, in quanto la rinuncia opera solo nei confronti dei creditori che l'hanno fatta.
- Il creditore rinunciante deve rimborsare le **spese** (comprese quelle per la difesa tecnica sostenute dal debitore: Cass. 13 giugno 1992 n. 7254) alle altre parti intervenute, salvo diverso accordo tra le stesse (art. 306 c.p.c. richiamato dall'art. 629 c. 3 c.p.c.).



Estinzione/inattività

- Quando le parti non proseguono o non riassumono la procedura esecutiva nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, il processo esecutivo si estingue (art. 630 c. 1 c.p.c.).
 L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del g.e., non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa (art. 630 c. 2 c.p.c.).
- La mancata pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti a cui deve essere data pubblica notizia, nel termine stabilito dal giudice e per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto, comporta l'estinzione del processo esecutivo (art. 631 bis c.p.c.).
- L'omessa attuazione imputabile a incuria o inerzia del creditore delle forme di pubblicità disposte dal g.e., diverse dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP, pur non dando luogo all'estinzione ex art. 631-bis c.p.c., comporta, prima della vendita, la chiusura anticipata della procedura, e, dopo la vendita, ove tempestivamente denunciata con opposizione agli atti esecutivi, la caducazione del decreto di trasferimento (Cass. 14 marzo 2022, n. 8113).



Impugnazione

- I provvedimenti con cui è dichiarata l'est. in casi diversi da quelli tipizzati sono impugnabili solo con l'opp. 617 e non già col reclamo 630 che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio (Cass. 29 aprile 2020 n. 8404);
- il suddetto reclamo non è convertibile nell'opp. 617, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria (art. 617, c. 2, c.p.c.,) senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena (Cass. 6 aprile 2022, n. 11241; Cass. 18 marzo 2022, n. 8905).
- Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza (art. 630 c. 3 secondo periodo c.p.c.). Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando assume la forma dell'ordinanza e, pertanto, è impugnabile con l'appello, e non col ricorso straordinario per cassazione (Cass. 18 luglio 2018 n. 19102).
- È illegittimo l'art. 630, c.3, c.p.c., ove stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, c. 4 e 5, c.p.c.., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provv.to reclamato (Corte cost., 17 marzo 2023, n. 45).



Effetti

• Con l'ordinanza d'estinzione, il g.e. è tenuto a: - ordinare la **cancellazione** della **trascrizione** del pignoramento, sentite le parti (art. 172

disp.att. c.p.c.);

- liquidare le **spese** su istanza di parte. In mancanza di richiesta, le spese del processo estinto sono a carico di chi le ha anticipate (art. 310 u.c. c.p.c. richiamato dall'art. 632 c. 4 c.p.c.);

- liquidare i compensi del p.d.

- L'estinzione comporta la CMC solo rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi.
- Quanto invece all'opp. 615 permane l'interesse alla decisione (Cass. 31 gennaio 2012 n. 1353).
- Sicché quando il g.e., in seguito ad un'opp. ex art. 615 c.p.c., rileva, anche ex officio, i presupposti per ch. anticipata, dichiara sentite le parti improseguibile l'esecuzione e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano a carico del creditore ex art. 95 c.p.c. Lo stesso g.e. non può, invece, pronunciarsi sull'istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura (Cass. 6 aprile 2022, n. 11241).



Finalmente!!!

- L'inottemperanza al termine fissato dal g.e. per il **versamento del fondo spese** al professionista delegato impedisce al processo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al g.e. prima della scadenza di quelli (Cass., sez. 3, 27 luglio 2021, n. 21549)
- L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione **natura meramente dichiarativa**, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori (Cass. n. 5921 del 27/02/2023; n. 27545 del 21/11/2017).